



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(Provincia di Latina)
Medaglia d'Argento al Valor Civile

Il Sindaco



*Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci*

Ordinanza Sindacale n. 33 del 1.06.2022021

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ - DAL 15.06.2021 AL 30.09.2021.

IL SINDACO

In qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile

Premesso che:

- La Legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il Servizio Nazionale della Protezione Civile e che in particolare l'art. 15 riconosce il Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile;
- Che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di aree, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, con vegetazione arborea ed arbustiva frequentemente in stato di abbandono e incuria da parte dei privati;
- Che la stagione estiva comporta un elevato rischio d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni;
- Che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile con nota prot. n. 446554 del 19.05.2021 ha confermato per il corrente anno il periodo di massimo rischio d'incendi boschivi dal 15 giugno al 30 settembre 2021;
- Che ai sensi della L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 art. 65, costituiscono altresì periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall'inizio di maggio a fine ottobre;
- Che è necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire la pronta risposta del sistema di protezione civile comunale in considerazione delle previsioni di possibili inneschi e propagazione d'incendi boschivi e d'interfaccia, di massima pericolosità durante la stagione estiva;
- Che è opportuno effettuare interventi di prevenzione incendi su tutto il territorio comunale, nonché evitare azioni che possono per qualsiasi motivo costituire pericolo potenziale d'incendi, al fine di diffondere le corrette norme di comportamento ai cittadini e per salvaguardare l'ambiente e ridurre così il rischio incendi;

VISTA la Legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 che, all'art. 12, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia d'informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia d'incendi boschivi" e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTA l'OPCM n. 3606 del 28 agosto 2007 concernente "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2007;

VISTA la Legge 12 luglio 2012, n. 100 e s.m.i. "conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 15 maggio n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTA la L.R. n. 14 del 6.08.1999 e s.m.i. in materia di “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” che attribuisce le funzioni e i compiti dei comuni in merito alla Protezione Civile;

VISTA la L.R. 28 ottobre 2020, n. 39 e s.m.i. “norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 7, rubricato “Regolamento di attuazione dell’art. 36 della L.R. 39/2002”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 270 dell’15.05.2020 avente ad oggetto “L.R. 39/2002 art. 64 comma 5 - Approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi - Periodo 2020-2022”;

VISTA la L.R. 26 febbraio 2014, n. 2, “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento di Polizia Locale del Comune di Spigno Saturnia;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile del Comune di Spigno Saturnia;

VISTI gli articoli 423, 423/bis, 434, 449, 650 e 674 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

VISTI gli articoli 14 e 29 del Codice della Strada 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la nota prot. n. 446554 del 19.05.2021 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile avente ad oggetto “campagna estiva antincendio boschivo 2021”;

VISTA la nota n. PRE/21912 del 7 maggio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti”.

ORDINA

A tutti i privati e gli enti proprietari, affittuari, possessori o detentori di terreni incolti o in stato di abbandono, presenti sul territorio di questo comune di provvedere:

1. Durante l’intero anno solare, ai proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualsiasi titolo di terreni, edificati e non, ubicati nel territorio comunale, qualsiasi sia l’uso o la destinazione dei terreni stessi, di procedere a propria cura e spese, con periodica continuità, alla pulizia dei luoghi;
2. Alla costante regolazione delle siepi, del taglio dei rami delle alberature o piante nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade, di qualsiasi classificazione, ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione della stessa;
3. Alla bonifica e alla ripulitura da erbe e sterpaglie, detriti o animali e organismi parassiti i terreni stessi.

Nel periodo di massimo rischio d’incendio boschivo, **che va dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021**, e nei periodi di allerta, che corrispondono a tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali dall’inizio di maggio e fino a fine ottobre:

- Il divieto, su tutto il territorio comunale, di tutte le azioni e le attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(Provincia di Latina)
Medaglia d'Argento al Valor Civile



Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci

Il Sindaco

- Il divieto, nelle zone boscate, cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli ed incolti, di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato d'incendio;
- Il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli provenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno, da terreni abbandonati, nonché per eseguire la gestione e la pulizia dei terreni sottoposti a pascolo e/o per rinnovare il cotico erboso. Il materiale di risulta derivante da ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione di viali parafuoco, nonché da ogni attività agricola o forestale dovrà essere adeguatamente trattato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
- L'obbligo a tutti i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni agricoli, parchi, giardini ecc., anche incolti, a procedere, a propria cura e spesa, alla ripulitura di detti fondi, dalle erbe, dagli arbusti infestanti e da ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo anche solo potenziale d'incendio, specie a confine con aree boscate, strade di qualsiasi ordine, abitazioni e strutture pubbliche e private

Nel periodo di massimo rischio incendi è vietato:

- Far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o bravi, fumare o compiere altra azione che possa arrecare pericolo d'incendio;
- Gettare dai veicoli o comunque abbandonare suoi terreni boscati, sulle scarpate stradali: fiammiferi, sigari, sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso, allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare il fuoco;
- Accendere o lanciare fuochi pirotecnici, in proprietà private o in aree adibite a pubblico servizio distanti meno di 100 metri da aree boscate o cespugliate.
- Esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici

In deroga e comunque non nelle giornate di vento, è consentito l'uso del fuoco:

- In appositi bracieri, focolai o altre strutture appositamente realizzate, nelle aie, nei giardini privati e condominiali, nei cortili di pertinenza di fabbricati siti all'interno delle predette aree e terreni, a condizione che venga opportunamente sorvegliato e controllato;
- In occasione di eventi d'interesse sociale, previa autorizzazione dell'autorità competente, unitamente all'adozione di opportune prescrizioni per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo.
- Per quanto concerne l'attività pirotecnica:
 - a. il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia presentata idonea richiesta tramite lo sportello SUAP del Comune di Spigno Saturnia almeno 10 (dieci) giorni prima dell'accensione, nella quale sia chiaramente individuata l'area interessata dall'attività e attestata la dotazione, a

cura del richiedente, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio delle mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

- b. Il Sindaco quale autorità di Protezione Civile, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto per il tramite della Polizia Locale o della Protezione Civile, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco o la forza pubblica sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

A tutti gli enti e i privati, possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli e incolti, di adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione d'incendi. In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:

- a) **Perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 metri e sgombero da covoni e/o altro materiale su terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale, erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito, terreni coltivati e incolti;**
- b) **Le operazioni d'interramento delle stoppie di cereali debbono avviarsi immediatamente subito dopo il raccolto e comunque concludersi non oltre il 30 luglio;**
- c) Ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva, ad eccezione delle specie protette ai sensi della Legge Regionale 19 settembre 1974, n. 61, delle scarpate stradali e delle aree confinanti con strade e altre vie di transito nel rispetto delle norme vigenti, compreso il codice della strada.

Ai concessionari d'impianti esterni di gas l'obbligo di mantenere sgombrata e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a metri 20 (venti).

Ai conducenti di autoveicoli dotati di marmitta catalitica o di macchine operatrici utilizzate in attività boschiva, di fermarsi con il mezzo a caldo su materiale seccaginoso o comunque soggetto a infiammarsi.

I titolari di depositi di legna o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei centri abitati, dovranno rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti. Dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi compreso, se e in quanto dovuto, quello relativo alla prevenzione d'incendi, e dovranno predisporre nell'intorno, idonee fasce d'isolamento larghe almeno 15 (quindici) metri, libere da qualsiasi materiale facilmente infiammabile.

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della Legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o infiammabile (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburante, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) di comunicare al Comune i riferimenti e i recapiti del responsabile dell'attività di sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Lungo il perimetro esterno a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(Provincia di Latina)
Medaglia d'Argento al Valor Civile



Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci

Il Sindaco

norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 (dieci) metri e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e confinanti.

Ai gestori di cabine elettriche, impianti telefonici e impianti del servizio idrico integrato, precedentemente al periodo di rischio incendio, di provvedere alla ripulitura delle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 (dieci) metri.

Ai proprietari e i conduttori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione e impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a 15 (quindici) metri.

DISPONE

Per gli Enti di gestione d'infrastrutture e servizi, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette regionali istituite con apposita legge, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale, e di messa in sicurezza dell'asse stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

AVVERTE

I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza e per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

La mancata osservazione degli obblighi e divieti di cui sopra, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di natura penale, ove riscontrabili, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, in particolare quelle previste:

- Dagli articoli 10 e 11 della Legge 353/2000 per l'inosservanza dei divieti;
- Dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 per il mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatto salvo l'eventuale diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 c. 2 della Legge n. 689/1981 e le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente.

- Dall'articolo 256 del Decreto Legislativo 152/2006 per illecito smaltimento di residui vegetali, sfalci e potature tramite combustione.

RAMMENTA

In caso di avvistamento d'incendio, la segnalazione deve essere effettuata contattando tempestivamente i seguenti numeri telefonici:

- 115 - Vigili del Fuoco;
- 112 - Numero unico di Emergenza;
- 077164021 int. 1, 3783016982 - Polizia Locale di Spigno Saturnia;
- 803555 - Sala Operativa Regione Lazio;
- 3392715150 - Autorità Comunale di Protezione Civile;
- 3783016977 - Protezione Civile "Angeli dell'Ambiente"

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito internet istituzionale;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Che la Polizia Municipale e ogni altro agente della forza pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale presso il TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/1981, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 con art. 6 bis, che stabilisce *"per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta Comunale o Provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma"*

Che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di rispettiva competenza o conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Latina;
- Al Settore Affari Generali - Area Polizia Locale del Comune di Spigno Saturnia;
- Al Settore Tecnico del Comune di Spigno Saturnia;
- All'Associazione di Protezione Civile Angeli dell'Ambiente di Spigno Saturnia;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Minturno;
- Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spigno Saturnia;
- A Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelforte;
- Al Commissariato di P.S. di Formia;
- Al Comando Guardia di Finanza di Formia;
- Alla Polizia Provinciale di Latina;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina;
- All'Amministrazione Provinciale di Latina - Settore Viabilità;
- Ad ASTRAL s.p.a.;



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA
(Provincia di Latina)
Medaglia d'Argento al Valor Civile

Il Sindaco

- Ad Acqualatina s.p.a.;
 - Ad Enel Distribuzione;
 - A Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci;
 - A Rental Division Elliot S.r.l.
- All'Agenzia Regionale di Protezione Civile;



*Comune del Parco Naturale
Regionale dei Monti Aurunci*

Il Sindaco
Vento Salvatore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

Dalla Casa Comunale di Spigno Saturnia li, 1° giugno '21